

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22087 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 13/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 3752-2018 proposto da:

PARENTI FERDINANDO, TRUST LUMA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi da 18/11^o avvocato ALBERTO BORREA;

- *ricorrenti* -

contro


AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

4757
20

G

avverso la sentenza n. 4291/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE
DISTACCATA di LATINA, depositata il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.



Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone , con sentenza n.1366/14 , sez 4, accoglieva il ricorso proposto da Ferdinando Parenti , quale “settlor” del trust denominato “TrustLuma”, avverso l’avviso di liquidazione 12/IT00964/00/P002 per imposta ipotecaria ed altro per l’anno 2012 relativa all’atto costitutivo del predetto “TrustLuma ” con riferimento ai beni immobili conferiti.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio, sez dist Latina, che, con sentenza 4291/18/2017, accoglieva l’impugnazione .

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Parenti Ferdinando , in qualità di costituente , sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art 380 bis cpc

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo e ,comunque, la motivazione apparente della sentenza.

Con il secondo motivo lamenta la violazione del principio dispositivo delle prove per non avere l'Ufficio prodotto l'atto Notaio De Sarno quale presupposto per la pretesa dell'Erario.

Con il terzo motivo, sostiene che l'Erario ha erroneamente applicato all'atto di costituzione del trust l'imposta di registro in misura proporzionale mentre doveva essere applicata in misura fissa poiché non vi era stato alcun trasferimento di proprietà in quanto tra esso disponente e la trustee Cristiana Parenti non era intercorso alcun trasferimento di proprietà di beni essendo la trustee tenuta soltanto ad amministrare gli stessi nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

Il primo motivo appare infondato potendosi individuare nella motivazione un adeguato contenuto minimo di carattere decisorio.

Anche il secondo motivo appare infondato, non essendo comunque oggetto di contrasto il contenuto dell'atto notar De Sarno costitutivo del trust

Il terzo motivo è, invece, manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha espresso il consolidato orientamento secondo cui il trasferimento dal "settlor" al "trustee" di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, a vantaggio di individuati beneficiari avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva

allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. (Cass 16699/19; Cass 975/18; Cass 21614/16; Cass 25478/15).

Alla luce della detta giurisprudenza non appare corretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, poiché nel caso di specie vi è stato affidamento di immobili al trust, vi sarebbe stato un effetto traslativo .Come , infatti, chiarito dalla citata giurisprudenza, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari .

Il motivo va, quindi, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito , si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio .

Si compensano le spese dell’intero giudizio , stante il preesistente non univoco orientamento della giurisprudenza

PQM

Rigetta i primi due motivi del ricorso ,accoglie il terzo ,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ; compensa le spese dell’intero giudizio .

DEPOSITATO IN CANCELLERIA